

Trieste, 27 aprile 2017

## CIRCOLARE N. 11/2017

**Oggetto:** circolare novità fiscali urgenti DL 50/2017.

Gentile Cliente,  
di seguito elenchiamo le principali e più urgenti novità fiscali apportate dalla recente manovra fiscale.

### Accorciamento del periodo utile per esercitare il diritto alla detrazione dell'iva

A partire dal 24.04.2017 è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'iva sulle fatture di acquisto solo entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Pertanto la detrazione relativa a fatture 2016 non è più possibile, mentre l'iva sulle fatture 2017 potrà essere detratta solo fino al 30.04.2018.

### Stretta alle compensazioni

Per le dichiarazioni iva e dei redditi presentate dopo il 24.04.2017 scende da 15.000 a 5.000 € il limite per il libero utilizzo dei crediti in compensazione. Sopra tale soglia è necessario il visto di conformità. I soggetti titolari di partita iva devono inviare tutte le deleghe contenenti compensazioni esclusivamente tramite canali telematici dell'agenzia delle entrate, senza poter usare il servizio home banking. I soggetti privi di partita iva possono inviare tramite home banking i modelli contenenti compensazioni con saldo finale maggiore di zero, mentre non possono usare l'home banking in presenza di compensazioni e saldo zero.

### Sanatoria delle liti pendenti

Entro il 30.09.2017 sarà possibile estinguere i contenziosi in corso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate versando solo i tributi e gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, ed evitando quindi le sanzioni e gli interessi di mora. Sono definibili i contenziosi con costituzione in giudizio eseguita entro il 31.12.2016 e non ancora divenuti definitivi. I pagamenti superiori a 2.000 € possono essere effettuati in tre rate entro il 30.06.2018. Si attende un decreto attuativo.

### Estensione del meccanismo dello split payment

Il meccanismo secondo il quale l'iva sulle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni viene versata dalle stesse direttamente allo stato e non al fornitore, viene esteso alle fatture emesse dal 01.07.2017 nei confronti delle società:

- controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da regioni, provincie, città metropolitane, comuni e unioni di comuni;
- controllate dalle società di cui sopra;
- quotate alla borsa italiana.

Lo split payment dovrà essere applicato anche dai soggetti che emettono fattura con ritenuta d'acconto. Entro il 24.11.2017 verrà emanato un apposito decreto attuativo.

Per qualsiasi chiarimento Vi preghiamo di contattare il Vostro professionista di riferimento

Cordiali saluti.

SAED SERVIZI SRL STP  
